

Giovanni Fiandaca

Relazione conclusiva

1. Come relatore di sintesi, mi siano innanzitutto consentite due premesse.

La prima: non essendo personalmente uno specialista di diritto penale europeo, l'aver accettato di concludere i lavori di un Convegno in cui l'intreccio tra fonti normative interne ed esterne rappresenta uno dei principali temi in discussione, mi espone in realtà al rischio di incorrere in un addebito di imprudenza professionale. Se dovessi meritare davvero il rimprovero di avere assunto un ruolo esorbitante dalle mie competenze, non mi resterebbe che confidare in una condanna proporzionata alla gravità della mia presunzione.

La seconda premessa si riferisce al modo di svolgere il mio compito: come l'esperienza insegna, la relazione conclusiva o si riduce a una sintesi quasi notarile delle relazioni precedenti, o tende invece a trasformarsi in un discorso autonomo e aggiuntivo fuori programma. Tra i due estremi, tenterò di percorrere una via mediana: nel procedere a una sintesi ragionata dei contenuti delle relazioni altrui, mi capiterà di inserire qualche considerazione personale.

2. Il taglio generale del Convegno tematizza una crisi della legalità penale rapportata sia al «sistema vivente» delle fonti, sia all'attuale modo d'atteggiarsi dei rispettivi formanti normativo, giurisprudenziale e dottrinale. Per quanto le due prospettive d'indagine ora evocate siano distinguibili sul piano analitico, dico subito di avere l'impressione che i lavori del Convegno abbiano confermato l'esigenza di guardare al problema odierno della legalità penale con una visione non frammentata ma d'insieme: nel senso che portata e limiti della legalità, come concetto e come prassi, sono necessariamente da considerare il riflesso della stretta interazione tra tutte le istanze che concorrono a dar vita al diritto penale in azione.

E, sin da subito, porrei anche in evidenza quella che mi sembra una seconda importante acquisizione di questo Convegno, relativa precisamente al modo di intendere lo stesso concetto di crisi della legalità penale. Come sappiamo, il termine 'crisi' è stato nel corso degli ultimi decenni prevalentemente utilizzato per denunciare una condizione di grave deterioramento e di progressivo declino del principio di legalità in *criminalibus*, paventandosi nel contempo che l'indebolimento del tradizionale legicentrismo potesse segnare il tramonto del garantismo di matrice illuministica. Ma è pur vero che, fuori da più o meno nostalgici attaccamenti ad una peraltro (quantomeno in parte) ingenua ideologia dei Lumi, parlare di 'crisi' può anche equivalere a descrivere una situazione di transizione verso una possibile prospettiva di crescita: e proprio questo senso potenzialmente positivo del concetto di crisi è emerso in alcune delle relazioni ascoltate, che hanno funto – per così dire – da controcanto rispetto a pur persistenti voci inclini a porre in risalto soprattutto gli aspetti e gli effetti negativi della rivoluzione ordinamentale in atto.

Questa differenza di atteggiamenti fornisce invero la riprova del fatto che, dietro l'etichetta 'crisi della legalità penale', non intendiamo tutti la stessa cosa. Per capire di che si tratti, e per valutare se ci si trovi in presenza di fenomeni negativi o positivi, non possiamo fare a meno di cogliere le differenti concezioni o i diversi modelli di legalità penale presenti nello scenario penalistico contemporaneo. Così, a seconda della concezione o del modello adottati, la crisi della legalità può alludere a un rassegnato rimpianto di uno smarrito primato assoluto della legge (aggiungerei: primato, peraltro, idealmente vagheggiato assai più che effettivamente constatabile in qualche specifico contesto storico-normativo!), a una realistica presa d'atto dell'attuale disordine ordinamentale o, ancora, a una prospettiva di possibile futuro arricchimento della legalità penale e dei suoi importanti riflessi garantistici.

Non sorprende pertanto che, considerati nel loro insieme, i lavori di questo Convegno contribuiscano a delineare un orizzonte dottrinale ampio e variegato: al cui interno rinveniamo ancora orientamenti culturali di stampo conservatore, controbilanciati però da un numero crescente di prese di posizione 'aperturiste' specie da parte degli studiosi delle più giovani generazioni, sia pure con una articolazione di accenti e un diverso grado di fiducia o cautela rispetto ai possibili sviluppi futuri del principio di legalità nella sua duplice dimensione nazionale e sovranazionale.

3. Fatte queste premesse generali, entro più nel merito delle singole relazioni cominciando da quelle collocate nella prima sessione relativa al formante normativo e incentrate, più in particolare, sulle forme di inte-

razione tra fonti europee e fonti statali (relazioni di Bernardi e De Vero); in successione, farò riferimento al fenomeno dell'autonormazione (relazione di Piergallini).

3.1. Nel contribuire a dipanare per primo l'aggrovigliata matassa normativa sottostante al processo di europeizzazione del diritto penale, evidenziandone ad un tempo i non di rado contrastanti risvolti dottrinali e giurisprudenziali, Alessandro Bernardi ha fatto tesoro della notevole competenza specialistica che da non pochi anni gli va riconosciuta. Com'era da aspettarsi, egli ha dipinto un ampio e articolato affresco di temi e problemi, che non posso però riprendere in questa sede conclusiva per ovvie ragioni di tempo e spazio. Rinviando in proposito alla loro illustrazione scritta, mi preme invece richiamare il tipo di approccio che Bernardi piú in generale manifesta rispetto a ben note questioni di fondo del processo di europeizzazione. Piú in particolare, rispetto all'esigenza universalmente riconosciuta di un sempre migliore e piú preciso coordinamento tra fonti europee e fonti interne, Bernardi dichiara di assumere un atteggiamento di ottimismo prudente: nella consapevolezza che i problemi di difficile interazione normativa, e i molti dubbi perduranti in merito al cosiddetto sistema multilivello delle fonti potranno ricevere soluzioni piú condivise e soddisfacenti soltanto ad una condizione, vale a dire solo se sarà ulteriormente chiarita la natura in evoluzione sia del sistema CEDU sia dell'Unione europea. Ma nel frattempo, e nell'incertezza se un chiarimento definitivo sarà conseguibile, il giurista e lo stesso penalista si trovano costretti a una sorta di navigazione a vista, a vivere alla giornata senza la pretesa di potere risolvere ardue questioni allo stato insolubili.

Questo approccio di Bernardi, che potremmo definire sostanzialmente pragmatico, riecheggia per certi versi recenti prese di posizione del costituzionalista Roberto Bin, sintetizzate dallo stesso studioso nell'intervento svolto alla tavola rotonda di questo Convegno. In effetti, Bin critica condivisibilmente il fatto che il legislatore sia finora venuto meno al compito di istituire precisi rapporti di collegamento tra l'ordinamento interno e gli ordinamenti CEDU e UE, così finendo col delegare alla giurisprudenza funzioni sostanzialmente legislative. I giudici ai diversi livelli si trovano, di conseguenza, nella condizione di dover venire a capo di un sistema giuridico nell'insieme troppo complicato, costituito da tre ordinamenti, ognuno con proprie carte fondamentali e propri organi giurisdizionali che cercano di affermarne la supremazia. E il (presunto) dialogo tra le Corti riflette una visione troppo irenica, se non una superficiale retorica europeista. Infatti, le Corti per lo piú non si parlano e non di rado confliggono, ciascuna portatrice – direi per parte mia – di una 'volontà di po-

tenza' che spinge a occupare spazi di intervento a discapito delle altre Corti concorrenti: il che accade perché ciascun ordinamento e ciascuna Corte esprimono specifiche tradizioni, specifiche culture («teologie», per dirla con Bin), specifiche preoccupazioni *lato sensu* politiche. Così stando le cose, sarebbe dunque illusorio pensare di poter risolvere il problema di un migliore coordinamento delle fonti in chiave di teorizzazione astratta, senza tenere conto dei concreti rapporti di forza tra le giurisdizioni in campo e dei più ampi contesti e orientamenti politico-istituzionali che fanno da cornice generale all'attività dei vari organi giurisdizionali coinvolti.

3.2. La relazione di Giancarlo De Vero si è soffermata sul controverso tema dei cosiddetti obblighi di penalizzazione di fonte europea. Com'è noto, quando si pone in dubbio la compatibilità di tali obblighi con la *ratio* democratica della riserva di legge *ex art. 25, comma 2, Cost.*, a venire in discussione non è la dimensione formale del principio della riserva (gli obblighi di penalizzazione necessitano pur sempre, infatti, di essere recepiti con una legge interna), bensì la sua dimensione sostanziale concernente l'insieme delle valutazioni politico-criminali che stanno alla base dell'opzione criminalizzatrice (in termini di necessità, proporzione, strutturazione del fatto tipico ecc.) e che finiscono, quantomeno in parte, con l'essere sottratte all'autonomo apprezzamento del legislatore interno.

Nell'affrontare il tema, De Vero procede analiticamente distinguendo tra obblighi di penalizzazione di rispettiva derivazione CEDU e UE. Nel primo caso, si tratta di obblighi il cui fondamento e la cui consistenza sono definiti dalla stessa giurisprudenza EDU alla stregua di un'interpretazione estensiva delle disposizioni convenzionali che sanciscono taluni diritti fondamentali: essendo pur sempre frutto di un'attività ermeneutica, gli obblighi in parola – oltre ad essere carenti di una base normativa sicura – non si sottraggono al modello tipico della giurisdizione di Strasburgo, propensa a valorizzare tutte le componenti del caso concreto.

Quanto agli obblighi di penalizzazione derivanti dal diritto UE, la relazione di De Vero ne pone invece in risalto la dimensione normativa più rigorosa, per cui se ne desume che è possibile individuare con una certa precisione i rispettivi apporti degli organi dell'Unione e del Parlamento nazionale alla complessiva procedura di law making nelle materie di competenza dell'Unione. Rinviando per un'esposizione più dettagliata alla relazione scritta, rimane da aggiungere che secondo il valoroso studioso le attuali modalità procedurali di deliberazione normativa europea (si allude alla deliberazione congiunta di Consiglio e Parlamento europeo) consentono di considerare grandemente ridimensionato, se non del tutto

azzerato il cosiddetto deficit democratico tradizionalmente imputabile all'Unione.

E' davvero così? In effetti, questa opinione di De Vero coincide con l'analogo punto di vista oggi manifestato dalla maggioranza degli studiosi di vocazione europeista (penso ad esempio a Giovanni Grasso, Alessandro Bernardi, Rosaria Sicurella e altri). Ma è pur vero che in proposito giocano un ruolo non secondario, per un verso – appunto – il pregiudiziale atteggiamento di favore nei confronti del processo di europeizzazione penale e, per altro verso, il tipo di pretese che su di un piano teorico si avanzano per considerare sufficientemente democratica una procedura deliberativa. Sicché riterrei che, al riguardo, i punti di vista possano legittimamente continuare a divergere.

3.3. Con l'ultima delle relazioni incluse nella prima sessione, Carlo Piergallini guarda al modo d'atteggiarsi del formante normativo sotto un profilo diverso e peculiare, quello cioè relativo agli spazi che il fenomeno della cosiddetta autonormazione è finora riuscito a occupare nell'ambito del diritto penale.

Pur premettendo che si tratta di un fenomeno che tradizionalmente ha poco investito il settore penalistico, Piergallini mette giustamente in evidenza come qualche significativa novità sia andata emergendo per effetto della globalizzazione economica e dell'esigenza di gestire le nuove tipologie di rischio connesse all'evoluzione scientifico-tecnologica. Nel senso che, specie sul versante dei nuovi rischi, è affiorata una necessità di *Steuerung* che tende ad avvalersi – ai fini della determinazione dei contenuti delle discipline preventive – delle indicazioni provenienti da comunità private di esperti (cosiddette comunità epistemiche). Così, questa forma postmoderna dell'idea autoregolativa – come ha ben rilevato Piergallini – si è carsicamente insinuata in alcune zone del sistema penale per loro natura aperte a contributi di integrazione normativa di fonte esterna (responsabilità colposa in generale e colpa medica, responsabilità per i rischi di produzione e responsabilità da reato della *societas*, elementi normativi di fattispecie e reati d'obbligo).

Senza poter ripercorrere l'articolata analisi sviluppata da Piergallini, vale la pena però richiamare quelle parti finali della relazione in cui lo studioso torna a svolgere considerazioni di portata generale, in particolare rilevando come il ricorso a forme di autonormazione vada per lo più incontro ad un atteggiamento di diffidenza da parte della magistratura penale: la quale, come istituzione (che si 'autopercepisce') portatrice di preminenti interessi generali, ne sospetta un'ispirazione troppo legata a preoccupazioni di parte e perciò una motivazione privatistica confliggente

con le funzioni che il magistero punitivo è tenuto ad assolvere a vantaggio dell'intera collettività. Mentre, per altro verso, la maggiore determinatezza che l'autoregolazione può consentire nella conformazione dei presupposti dell'imputazione penale finisce, anch'essa, con l'entrare in conflitto con la tendenziale preferenza che i magistrati penali accordano ai tipi criminosi strutturalmente aperti o indeterminati, in quanto tali più duttili a fini repressivi.

Quale possibile antidoto contro questo pregiudiziale sfavore culturale dei giudici? Dal canto suo, Piergallini propone di procedere a forme di «procedimentalizzazione dei percorsi di autonormazione», in modo da perimetrare la costruzione e la validità delle fonti private di normazione mediante il coinvolgimento il più democratico possibile di tutti gli attori interessati. E' una soluzione veramente praticabile? A mio giudizio, ancora una volta non poco dipenderà dalla futura disponibilità o indisponibilità ideologico-culturale della magistratura ad accordare fiducia e credibilità a siffatte forme di procedimentalizzazione.

4. La seconda sezione dei lavori, dedicata al formante giurisprudenziale, assume una particolare rilevanza in sede di rivisitazione generale del principio di legalità, e ciò sotto la duplice angolazione della legalità penale europea e di quella nazionale. Non a caso, l'analisi del ruolo della giurisprudenza ha fatto registrare alcuni dei contributi più pregevoli e stimolanti.

4.1. La prima relazione, svolta da Ombretta Di Giovine, appare ricca di considerazioni e provocazioni che affondano le radici in premesse culturali e ancoraggi teorici già presenti in precedenti lavori di questa brillante studiosa, incentrati direttamente o indirettamente sull'interpretazione penale riconsiderata in una prospettiva emancipata da vecchie ipoteche giuspositivistiche.

Ribadendo i suoi orientamenti di fondo, Di Giovine invita la dottrina penalistica ad abbandonare risalenti remore ideologiche di matrice illuministica, e a prendere atto che l'interpretazione giudiziale non può non essere 'creativa' anche in materia penale; e che, di conseguenza, la giurisprudenza svolge una funzione inevitabilmente costitutiva delle leggi penali, specificandone i significati normativi anche per effetto del condizionamento ermeneutico dei casi concreti. E' forse superfluo che io espliciti di condividere questa concezione dell'attività giudiziale, concezione che peraltro – come la stessa Di Giovine, a scanso di possibili fraintendimenti, ha puntualizzato – può ben essere utilizzata in senso soltanto conoscitivo (cioè per descrivere ciò che i giudici effettivamente fanno, piaccia o non

piaccia), e non anche normativo (cioè senza nel contempo sostenere che sia bene o giusto che i giudici creino diritto e senza, dunque, sollecitarli a farlo).

Nella parte della relazione piú specificamente dedicata ai problemi di interazione tra la normativa nazionale e in particolare il sistema CEDU, la studiosa ha poi prospettato alcune tesi – da lei stessa definite «piccole provocazioni» – che vale la pena riassumere qui di seguito. E cioè: il problema delle fonti non andrebbe affrontato in termini di gerarchie astratte e teorico-generaliste; le differenze tra l'art. 25, comma 2, Cost. e l'art. 7 CEDU dovrebbero già oggi essere relativizzate, dal momento che la riserva di legge italiana non assicura necessariamente maggiori garanzie al reo, ma tutto dipende dall'uso che in concreto se ne fa essendo la questione non semantica ma pragmatica; non è vero che il principio democratico avrebbe insufflato il suo spirito nel corpo dell'art. 25 Cost., e non anche in quello dell'art. 7 CEDU. Dal mio punto di vista, si tratta di provocazioni che meritano di essere raccolte, a cominciare dall'avvertenza di guardare alle disposizioni normative (interne e sovranazionali) in tema di legalità non in astratto, ma tenendo conto della loro concreta dimensione applicativa. Come pure mi sembra degna di attenzione la sollecitazione ad approfondire i possibili nessi tra il modo di concepire la legalità penale e i diversi modelli teorici di democrazia (democrazia rappresentativa, procedurale, deliberativa ecc.), e ciò a maggior ragione considerando che gli acuti spunti di riflessione offerti al riguardo da Di Giovine in forma tendenzialmente problematica e necessariamente sintetica richiederebbero uno svolgimento piú compiuto.

Giunta alla fine del suo complesso argomentare, la studiosa affronta il problema del ruolo effettivamente attribuibile alla giurisprudenza EDU e della portata assegnabile al «precedente». A suo giudizio, concorrono a far escludere un rilievo legislativo automatico delle sentenze della Corte di Strasburgo il fatto che non costituiscono espressione di orientamenti stabili e consolidati (né è prevedibile che potranno esserlo in futuro a causa dell'incremento quantitativo e della crescente complessità qualitativa del contenzioso) e la circostanza che sono pur sempre ritagliate sulla specificità dei casi concreti, nonché condizionate dai limiti istituzionali del mandato della Corte. Ma, secondo Di Giovine, non sarebbe neppure opportuno emulare in ambito convenzionale la logica dello stare decisis, col conseguente principio della vincolatività dei precedenti: sarebbe infatti oltremodo difficile stabilire quali sentenze rappresentino precedenti vincolanti, tanto piú tenendo conto che la Corte Edu decide su diritti, che sono riferiti a valori, e lo fa avvalendosi di principi, i quali sono per loro natura generici, malleabili e straordinariamente sensibili ai contesti d ri-

ferimento. Sicché, è gioco forza che l'interpretazione/applicazione dei principi risenta delle diverse culture di provenienza degli interpreti e, di conseguenza, delle diverse Corti, rendendo difficile una interazione sempre armonica tra le diverse giurisprudenze.

Questa sottolineatura del condizionamento determinante delle culture giudiziarie, oltre a corrispondere a quanto rilevato da altri relatori (alludo, in particolare, a Roberto Bin), va ampiamente condivisa.

4.2. Al «dialogo tra le Corti» è intitolata la successiva relazione di Vittorio Manes.

Il retroterra dell'analisi di questo studioso, tra i maggiori specialisti di diritto penale europeo, è costituito dal convincimento che l'ordinamento giuridico stia sperimentando una rivoluzione assiologica, dogmatica ed epistemologica che, oltre a incidere sul piano delle fonti normative, finisce col modificare la fisionomia e le funzioni degli stessi organi giurisdizionali nazionali, incluse la Corte di Cassazione e la Corte costituzionale. La prima delle due Corti è, infatti, ora impegnata a esercitare la sua funzione nomofilattica nel contesto molto più articolato e complesso del network multilivello, all'interno del quale la stessa ricognizione della disposizione applicabile (prima ancora della individuazione della norma reale) è frutto della necessaria interpolazione di una pluralità di materiali normativi. Mentre la Corte costituzionale, dal canto suo, subisce metamorfosi funzionali indotte, per un verso, dal sopravvenuto ampliamento dei parametri del suo sindacato e dalla interazione ora collaborativa ora conflittuale con le Corti europee, con le quali entra in concorrenza; e, per altro verso, dalle minacce di espropriazione di potere decisorio da parte dei giudici comuni, i quali tendono ad assurgere a interlocutori diretti delle giurisdizioni europee.

La trasformazione dello stesso concetto di ordinamento giuridico conseguente alle cause suddette comporta, secondo Manes, cambi di paradigma anche per la scienza penalistica. A sostegno di questo assunto, vengono esemplificativamente riproposti alcuni temi specifici (concetti di materia penale e di cosa giudicata, irretroattività e retroattività favorevole, confisca ecc.) dotati di valenza emblematica. Senza poterli riprendere singolarmente, va riconosciuto a Manes di avere seguito nella pur sintetica trattazione di tali temi percorsi argomentativi coerenti con i suoi assunti di fondo.

4.3. L'accresciuta importanza del formante giurisprudenziale giustifica l'impegno profuso da Francesco Viganò, in termini sia di analisi che di

proposta, nella relazione dedicata al principio di prevedibilità della decisione giudiziale.

Mette conto di evidenziare subito le due prospettive di fondo in cui il valente studioso colloca il suo iter argomentativo.

In primo luogo, in sostanziale concordanza con le premesse teoriche della relazione di Di Giovine, Viganò riconosce esplicitamente che l'attività interpretativa persino in campo penale non è dichiarativa ma 'creativa', in quanto è l'interprete che assegna alla legge il suo significato prescegliendo l'interpretazione considerata preferibile di uno stesso testo normativo; e se ne fa, dunque, conseguire che la giurisprudenza svolge di fatto una funzione normativa, dal momento che il giudice prosegue e completa l'attività normativa del legislatore. (Che ammissioni così esplicite – rilievo incidentalmente – provengano oggi pure da chi fu allievo del compianto Marinucci, il quale com'è noto si impegnò costantemente in una strenua affermazione del legicentrismo penale, dovrebbe in realtà sorprendere soltanto fino a un certo punto. Attardarsi nella difesa di vecchie posizioni legicentriche equivarrebbe, infatti, a perpetuare un 'inconscio' penalistico simile a una provincia culturalmente separata e chiusa, impermeabile a quelle acquisizioni conoscitive che fuori dal nostro recinto dottrinale sono ormai accettate come verità acquisite. Un persistente atteggiamento di chiusura culturale, abbastanza comprensibile nel caso degli studiosi delle generazioni passate, come potrebbe essere giustificato da avveduti penalisti dei nostri giorni?). Ma, pur rifiutando una teoria meramente ricognitiva dell'interpretazione, lo stesso Viganò continua – direi molto comprensibilmente – ad avvertire la preoccupazione di scongiurare il rischio di una libertà ermeneutica senza confini: per questo egli ribadisce come antidoto un limite raccomandato anche dalla dottrina tradizionale, e cioè quello secondo cui i significati ascrivibili alla legge penale dovrebbero essere comunque ricercati sempre all'interno dello spazio semantico del testo. Nel riaffermare così, in linea di (riaffiorante) prudenza, il principio anch'esso tradizionale della subordinazione gerarchica dell'interpretazione giudiziale alla legge, Viganò sembrerebbe peraltro trascurare che – almeno nei casi difficili – l'individuazione dei limiti semantici del testo non è agevole, per cui la compatibilità testuale delle scelte ermeneutiche è anch'essa frutto di attività interpretativa da parte del giudice: un circolo ermeneutico, questo, che finisce inevitabilmente col problematizzare sul piano della prassi concreta la subordinazione di principio dell'atto interpretativo alla legge.

La seconda prospettiva di fondo da evidenziare si riferisce alla tendenza di Viganò a orientare la parte propositiva della sua indagine in una direzione che conferma la possibilità – affacciata nelle premesse di questa

relazione conclusiva – di guardare alla crisi del (tradizionale) principio di legalità non in un'ottica negativa di irreversibile declino, bensì sotto l'angolazione positiva di un potenziale futuro arricchimento delle sue valenze garantistiche. Infatti, una volta preso atto che il principio di riserva di legge da solo non è in grado di impedire la creatività giurisprudenziale, né di prevenire quei frequenti contrasti giurisprudenziali che pregiudicano il diritto fondamentale di ciascuno ad essere preventivamente informato sul discrimine tra lecito e illecito penale, Viganò si prefigge come obiettivo di ridefinire la legalità penale secondo una visuale integrata, vale a dire interna e nello stesso tempo sovranazionale.

A questo scopo, il ragionamento si svolge nel senso che l'art. 7 CEDU come ricostruito dalla Corte di Strasburgo (e, dunque, inteso come norma convenzionale volta a garantire l'interesse dell'individuo ad essere protetto contro un esercizio del potere punitivo che non sia da lui anticipatamente prevedibile tanto nell'*an* che nel *quantum*) è suscettibile di assolvere – già *de iure condito* – una funzione integratrice della riserva di legge di cui all'art. 25, comma 2, Cost. (il quale, a differenza dell'art. 7 CEDU, esige la legge parlamentare quale fonte del diritto penale, ma appunto trascura l'altro importante presidio garantistico costituito dalla prevedibilità individuale dei contenuti della decisione giudiziale). D'altronde, l'assunto secondo cui l'art. 7 della Convenzione europea, valorizzato appunto quale fonte normativa della prevedibilità della decisione giudiziale, può in atto assumere un ruolo integrativo della legalità domestica, riflette una tesi coerente con l'ormai riconosciuta incorporazione sotto diverse forme delle norme CEDU nell'ordinamento interno.

Fin qui ci troviamo di fronte ad un percorso argomentativo che non sembra prestare il fianco a obiezioni di principio. Ma vale la pena seguirne gli ulteriori sviluppi, anche in considerazione delle implicazioni che se ne fanno discendere non solo in termini di maggiore responsabilizzazione degli organi giurisdizionali.

In particolare, merita di essere altresì richiamata quella parte della relazione di Viganò in cui si cerca di argomentare la funzionalità del principio di prevedibilità, oltre che – com'è ovvio – alla tutela della libertà di azione di ciascun individuo, alla protezione di diritti ulteriori e nello stesso tempo di importanti interessi collettivi costituzionalmente rilevanti: dal diritto di difesa di imputato e vittima all'efficiente uso delle risorse del sistema giustizia, incluso l'interesse pubblico ad un esercizio responsabile dell'azione penale. Si tratta peraltro di spunti di riflessione che, a mio avviso, andrebbero adeguatamente approfonditi.

Come passare, però, dalla teorizzazione alla implementazione pratica della prevedibilità della decisione giudiziale? Prospettandosi inevitabil-

mente come una impresa collettiva, il compito di tradurla in realtà non può che spettare a una pluralità di attori istituzionali. Ecco che, in proposito, Viganò tende a distinguere i ruoli funzionali spettanti rispettivamente al legislatore, alla giurisprudenza ordinaria e alla Corte costituzionale, in vista del convergente obiettivo ordinamentale di rendere ragionevolmente prevedibili il tipo e la misura del rischio penale inerente all'eventuale decisione di trasgredire la legge penale. Mentre al legislatore – com'è intuibile – viene ancora una volta (poco realisticamente?) rivolto il monito a essere meno approssimativo e sciatto nel tipizzare i fatti punibili, ben più articolato risulta il discorso rispetto ai nuovi impegni di cui il potere giudiziario dovrebbe in futuro farsi carico.

In sintesi, secondo l'impostazione di Viganò ai giudici, e in particolare alla Corte di Cassazione spetterebbe il compito di concepire sempre le sentenze come potenziali precedenti capaci di influenzare il diritto penale vivente. A questo scopo, gli organi giudicanti dovrebbero dunque non solo enunciare in modo esplicito il principio di diritto o la *regula iuris* che sostiene la decisione, ma dovrebbero anche dare a tale principio o regola contorni il più possibile precisi; inoltre, in particolare la giurisprudenza di legittimità sarebbe tenuta a costruire casi tipologici (o sottofattispecie), in modo tale da assumerli a punti di riferimento privilegiato nell'elaborare le *rationes* decisorie. Per una illustrazione più dettagliata di come Viganò concepisce la vincolatività non rigida ma soltanto tendenziale del precedente (che risulterebbe, perciò, derogabile in presenza di 'buone ragioni'), si rinvia alla lettura della sua relazione.

Infine, quanto al compito della Corte costituzionale, Viganò si limita a formulare l'auspicio che la Consulta si mostri in avvenire disponibile a prendere sul serio l'esigenza di precisione in materia penale, dichiarando illegittime le fattispecie legislative imprecise a tal punto da non consentire neppure alla giurisprudenza di porvi rimedio mediante un'opera di suppletiva tipizzazione giudiziaria.

Com'è agevole osservare, questo quadro complessivo di proposte volte a implementare il principio di prevedibilità non è del tutto inedito, ma recepisce e valorizza condivisibili direttrici di fondo e indicazioni maturate in quella parte della nostra dottrina (si allude alle note e ripetute prese di posizione, in primo luogo, di Alberto Cadoppi) che, ormai da qualche tempo, auspica che le valenze garantistiche della legalità penale vengano ripensate e arricchite grazie a dispositivi e strumenti volti a implementare la certezza giuridica sul piano della concreta applicazione delle norme. Che la via più adatta a raggiungere un tale obiettivo consista nel promuovere, in un contesto come quello italiano attuale, una cultura del precedente, mi sembra però ipotesi plausibile soltanto in linea astratta-

mente teorica. Senza potere qui sviluppare un discorso che necessiterebbe di ben altro spazio, mi limito a rilevare che l'attecchimento della logica del precedente continua da noi a essere ostacolato dal tipo di cultura giudiziale che a tutt'oggi predomina nella magistratura italiana. Ancorché si tratti di una cultura che a sua volta fa registrare al suo interno una variegata articolazione di posizioni, ho fondato motivo di ritenere che i giudici continuino a essere ideologicamente accomunati da una autopercezione di ruolo che rifiuta l'idea dell'attività giurisdizionale come impresa collettiva, e ravvisa piuttosto nel principio della sottoposizione del giudice alla sola legge (art. 101, comma 2, Cost.) un superiore criterio di legittimazione dell'individualismo decisorio elevato a valore preminente. Se è così, una realistica cultura del precedente non può non presupporre, come condizione preliminare, un generale riorientamento politico-culturale della magistratura. E, com'è risaputo, la concreta possibilità di incidere sugli orientamenti di fondo dei giudici ben trascende l'assai limitato potere orientativo della dottrina accademica.

Ma vi è di più. Quanto all'esigenza – anch'essa ben evidenziata da Viganò – di porre barriere invalicabili alla creatività giurisprudenziale, nel rispetto della distinzione costituzionale dei poteri, personalmente continuo a dubitare dell'effettiva disponibilità della magistratura odierna a farsene carico. Piuttosto, i segnali che registriamo attraverso lo studio dei materiali giurisprudenziali, o le occasioni di confronto con i magistrati, vanno in una direzione contraria: ciò invero sino al punto di rendere più che fondato il dubbio se i giudici di oggi, al di là di un ossequio formale o di facciata, seguitino a considerare effettivamente vincolanti in sede interpretativa il principio di tassatività e il connesso divieto di applicazione analogica delle norme penali. D'altra parte, la non infrequente tentazione del giudice di trasformarsi – per riproporre una efficace metafora – da pianista/interprete in compositore in proprio obbedisce, in realtà, a motivazioni diverse ma alcune non prive di una certa plausibilità sostanziale: dalla ritenuta esigenza politico-criminale di sanzionare fatti percepiti come meritevoli di punizione ancorché esulanti dalla fattispecie tipica alla avvertita necessità o di procedere a correzioni ortopediche delle disposizioni scritte in modo da tener conto della (reale o presunta) evoluzione della realtà criminologica sottostante, o di proporre la soluzione ermeneutica considerata preferibile sulla base di valutazioni orientate alle conseguenze. Al di là di possibili motivazioni siffatte, contribuisce però a favorire l'elusione della legalità formale una circostanza di portata più generale, e cioè il fatto che la perdurante crisi e la perdita di credibilità della politica (e dei politici in persona) hanno finito, contemporaneamente, col provocare un sentimento di aprioristica sfiducia verso la legge in

quanto tale: non piú percepita, dal potere giudiziario, quale fonte normativa contenutisticamente attendibile e, dunque, degna di doverosa osservanza. Se le cose stanno realmente cosí, una prospettiva concreta di rilancio della legalità legislativa presupporrebbe una politica capace di riacquistare dignità e credibilità.

5. Passando infine a considerare il formante dottrinale, sul quale si sono soffermati in particolare alcuni degli interventi svolti nella tavola rotonda, mi piace prendere le mosse dalle articolate premesse introduttive che Francesco Palazzo ha offerto come spunti di riflessione per il successivo dibattito.

Opportunamente, Palazzo ha ben tematizzato (e problematizzato) i tipi di missione che, in questo momento storico, la dottrina penalistica potrebbe – almeno in linea teorica – perseguire anche a vantaggio di un recupero della legalità penale ai diversi livelli della fenomenologia punitiva. Quali possibili ruoli dunque per noi professori, oggi sempre piú emarginati dai circuiti della produzione normativa e dalle officine del diritto penale vivente? Quale identità rivendicare o riacquisire per continuare a dare un senso al nostro lavoro di studiosi, fuggendo il sempre piú diffuso sentimento di isolamento, impotenza e autoreferenzialità accademica? Interrogativi come questi, che possono anche apparire sintomatici di frustrazione e di stati psicologici a sfondo depressivo, traggono la loro oggettiva ragion d'essere da un fatto indubitabile (in proposito, concordo perfettamente con la diagnosi di Palazzo): dal fatto cioè che la scienza penalistica italiana in atto risulta priva di una connotazione identitaria tale da porla nel ruolo di interlocutrice forte nel rispettivo rapporto col formante legislativo e col formante giurisprudenziale. A differenza dell'amico Palazzo, non sarei però altrettanto convinto che la dottrina riesca a instaurare un rapporto di prossimità comparativamente maggiore con la prassi giudiziaria. E' vero che nel corso degli ultimi anni abbiamo registrato importanti occasioni di comunicazione e scambio scientifico-culturale tra la piú accreditata elaborazione dottrinale e in particolare la giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione (penso, per esemplificare, alle ben note pronunce in tema di causalità, colpa, dolo eventuale ecc.); ma, a mio giudizio, questi pur significativi momenti di convergenza non sono sufficienti per sostenere che i rapporti tra dottrina e giurisprudenza siano complessivamente molto migliori che in passato o per accreditare come verità che la maggioranza dei giudici di vario livello si accostano frequentemente alla produzione dottrinale per supportare le loro decisioni.

In realtà, dottrina e giurisprudenza continuano a parlare linguaggi talmente diversi, che ne risulta convalidata la persistente fondatezza della

risalente diagnosi che definisce i rapporti tra entrambe per lo piú in termini non già di vicinanza, bensí di lontananza, conflitto o divorzio. E le motivazioni di questa difficoltà di comunicazione non sono circoscrivibili a ragioni di contrasto relative a specifici campi di materia o a singoli istituti; piú in generale, affondano le radici nelle due ideologie di fondo che – non certo da oggi – rispettivamente predominano nel mondo giudiziario e nel mondo accademico. Schematizzando al massimo, e ribadendo quanto sostenuto in altre occasioni, direi che nella magistratura penale tende a prevalere una mentalità incline a cavare dalle fattispecie incriminatrici il massimo di punibilità, e ciò allo scopo di soddisfare (reali o presunte) esigenze repressive e di prevenzione generale. Invece, ai valori del garantismo individuale mostra di rimanere assai piú fedele la dottrina penalistica a tutt'oggi dominante nell'accademia; come comprova – tra l'altro – il fatto che come studiosi non ci stanchiamo di denunciare i guasti e i rischi per la tenuta dello Stato di diritto derivanti dall'indebolimento delle garanzie di matrice liberale. E però queste ricorrenti doglianze hanno scarsa eco nell'ambito della magistratura, forse non soltanto a causa del tendenziale prevalere della preoccupazione giudiziale di contrastare la criminalità, anche a costo di qualche cedimento garantistico. Probabilmente, tra i giudici è anche diffuso il sospetto che la forte tensione garantistica della dottrina accademica non sia soltanto frutto di una opzione culturale disinteressata, ma risulti di fatto condizionata – riconosciamolo senza ipocrisia – dal frequente sovrapporsi nel professore dei due ruoli di scienziato/docente e di avvocato difensore di imputati in carne e ossa. (A prescindere dalla fondatezza o meno di questo presumibile atteggiamento di diffidenza, esplicito – per quello che può valere – che personalmente non ho alcuna forma di idiosincrasia nei confronti del magistero difensivo, per cui la mia scelta di fare il professore “a tempo pieno” non è per nulla motivata da un pregiudizio sfavorevole rispetto all'accoppiamento cattedra/foro).

Tutto ciò premesso riguardo alla situazione passata e presente, quanto alle possibili prospettive future del rapporto tra dottrina e giurisprudenza un'ipotesi senz'altro plausibile – che Palazzo dichiara di privilegiare – è quella di un ceto accademico che, rifuggendo dai due estremi di una radicale condanna o di una connivente adesione alle ragioni del diritto penale giurisprudenziale, assuma nei confronti dell'attività giudiziale una posizione mediana di costante confronto dialogico: esercitando un controllo di razionalità sulla produzione giurisprudenziale, volto a verificarne non solo la consistenza delle basi logico-argomentative ma anche l'attendibilità e la coerenza delle opzioni valoriali. Si tratterebbe, quindi, di sviluppare un interesse scientifico per la giurisprudenza destinato a sfocia-

re in una condivisione o in una critica di volta in volta motivate nell'uno o nell'altro senso. Ma, dopotutto, non è questo uno dei compiti che da sempre una buona dottrina dovrebbe svolgere? Dal canto mio, aggiungerei che una dottrina interessata a orientare la prassi potrebbe proporsi un obiettivo ulteriore, cioè quello di elaborare per campi di materia schemi concettuali e punti di vista valutativi funzionali all'attività di sussunzione penalistica e alla costruzione di casi tipologici adatti a fungere da potenziali precedenti. (Che la dottrina italiana attuale sia davvero in grado di contribuire in questo modo all'applicazione concreta delle norme penali, interagendo fattivamente con la giurisprudenza, è altro discorso).

Quanto poi al rapporto col legislatore, siamo tutti ben consapevoli che la questione si prospetta in termini più problematici, specie se si guarda con scetticismo alla possibilità di inversioni di tendenza a breve termine. Comunque sia, Palazzo ha ben richiamato l'insieme dei fattori oggettivi di contesto che continuano ad ostacolare il dialogo col versante politico (e le difficoltà, ovviamente, tanto più aumenterebbero nell'ipotesi – oggi poco realistica – di una dottrina culturalmente non subalterna, la quale pretendesse addirittura di tornare ad assumere il ruolo ambizioso di fonte ispiratrice dell'intera produzione legislativa in campo penale). Ma persistenti ostacoli e difficoltà di natura oggettiva, a meno di non cedere a rassegnate rinunce, certo non esimono dall'esplorare con realismo le possibili vie di un concreto contributo dottrinale alla progettazione delle leggi. Collocandosi non a caso in una prospettiva realistica, lo stesso Palazzo propone di percorrere una strada intuibile, cioè di accontentarci come studiosi di contribuire, con modestia teorica e spirito di servizio, alla elaborazione di interventi normativi volti quantomeno a rendere meno caotica e più razionale la legislazione penale vigente: rinunciando, quindi, a ogni pretesa di tentare di rimettere in agenda la ricodificazione, o di ambire comunque a riforme di così ampio respiro da trascendere le capacità di realizzazione della politica odierna.

Può una scienza penalistica degna di questo nome esaurire la sua funzione propositiva nel prestare modeste forme di soccorso dirette a migliorare la qualità della vita di un corpo penalistico che resterebbe, in ogni caso, gravato da serie patologie? Come ha ben ribadito Jakobs in un pregevole libretto dedicato al diritto penale come disciplina scientifica, autentica scienza penalistica è quella che riesce di volta in volta a dare risposte adeguate ai problemi di legittimazione del diritto penale così come si presentano nelle diverse fasi storiche. Per parte mia tenderei a concordare, e suppongo anche che non pochi dei colleghi presenti a questo nostro Convegno conservino in cuor loro questa visione elevata e impegnativa della vera missione della dottrina. Beninteso, altro discorso è

se come penalisti del nostro tempo, inseriti in un contesto assai piú complesso rispetto ai contesti storici precedenti, possiamo essere veramente in grado di concepire modelli di diritto penale adeguati alla realta presente e, poi, di farli transitare dal laboratorio accademico al pubblico confronto esterno. In effetti, anch'io penso – d'accordo con Palazzo – che, come studiosi, dovremmo farci maggiormente carico delle esigenze di comunicazione, in modo da veicolare idee e proposte nelle diverse sedi del dibattito democratico. Nondimeno, mi convince poco il suo suggerimento di istituire in futuro a questo scopo una sorta di *Criminal Law Commission* permanente, con il compito di predisporre pareri sulla legislazione *in fieri* e composta da accademici, magistrati e avvocati designati dalle rispettive associazioni di appartenenza. Com'e forse intuibile, pavento il duplice rischio che un tale strumento di interlocuzione pubblica possa subire irrigidimenti burocratici e fomentare guerriglie di potere all'interno dei gruppi associativi (con l'effetto finale di non destinare alla Commissione permanente i migliori per meriti e competenze). Piuttosto, auspicherei modalita piú informali di confronto, da promuovere grazie a una acquisita attitudine degli esponenti della dottrina penalistica (a cominciare da quelli piú qualificati) a operare come intellettuali che hanno voce e peso nell'agone pubblico. Ma questo ruolo di intellettuali degni di ascolto nel dibattito democratico, essendo caduto in crisi da tempo e non potendo essere riattivato per spontanea concessione da parte di altri attori presenti nello spazio pubblico, dovremmo come professori riuscire a riconquistarlo da noi stessi e con le nostre forze, dando appunto prova di avere qualcosa da dire anche fuori dalle aule universitarie e dimostrando di sapere parlare in modo comprensibile per la gente. In poche parole, dovremmo sottoporci a una sorta di 'auto-rieducazione sprofessoralizzante'! Ne saremo capaci?

5.1. I contenuti della traccia introduttiva di Francesco Palazzo sono stati in varia forma e misura riecheggiati dai successivi interventi alla tavola rotonda. Come impressione d'insieme, direi che questi interventi confermano l'attuale crisi di identita e di ruolo della dottrina, peraltro entro orizzonti di riflessione che ampiamente collimano con quanto fin qui – ora in chiave di approccio problematico, ora in termini piú propositivi – i lavori del Convegno hanno fatto emergere.

a) Emblematico di una dubbiosita problematizzante puo, a mio avviso, essere considerato l'approccio di Antonio Fiorella: il quale, nel riaffrontare l'interrogativo se la cultura accademica possa oggi contribuire a costruire un modello di legalita penale piú avanzato e soddisfacente, ha per un verso preso atto della inclinazione della giurisprudenza a lavorare in

proprio e ha, per altro verso, riconosciuto (almeno in linea teorica) l'esigenza di dar vita anche in campo penale a una nuova figura di giurista dotata delle competenze necessarie a far interagire norme di diversa provenienza ordinamentale. Ma, più che per i rimedi proposti, il discorso di Fiorella risulta significativo perché lascia chiaramente trasparire il sentimento di disagio e il senso di disorientamento che angustiano alcuni penalisti odierni.

b) Giovanni Grasso, da grane esperto di diritto penale europeo, ha ripreso l'analisi di alcuni cruciali profili tematici relativi alla dimensione sovranazionale, mostrando infine di confidare nelle potenzialità virtuose della tutela multilivello. Ma, pur non avendo tematizzato il problema del ruolo della dottrina, il discorso del valente studioso attribuisce implicitamente a quest'ultima la funzione di contribuire a un miglioramento dei meccanismi di interazione normativa.

c) Il tema del formante dottrinale è stato invece esplicitamente ripreso nell'intervento di Sergio Moccia. Riproponendo orientamenti e punti di vista maturati da tempo, Moccia ha ribadito le sue note obiezioni di principio a quella che definisce acritica ricezione – da parte di settori di una dottrina ingenuamente euroottimista – delle norme di fonte europea, anche se palesemente violatrici dei canoni fondamentali del diritto penale di ispirazione illuministico-liberale. Ed egli non ha mancato, nel contempo, di rinnovare le sue critiche sia all'istituzione parlamentare quasi sempre incapace di legiferare secondo i principi di una buona legislazione, sia alla giurisprudenza spesso soggetta alla tentazione di aggirare la legalità formale in funzione di un ampliamento dell'area applicativa delle fattispecie penali.

Passando dalla diagnosi alla cura, Moccia ha anch'egli formulato l'auspicio che la dottrina riesca a far sentire di più la sua voce nel dibattito pubblico, e ciò grazie a un accrescimento della sua autorevolezza scientifica e a un miglioramento della sua capacità di comunicazione esterna.

A dire il vero, il taglio complessivo dell'intervento mi sembra che testimoni la persistente appartenenza di uno studioso come Sergio Moccia a una cultura costituzionale dei principi orientata in senso forte e rigoroso (poco disposta, di conseguenza, a venire a patti con istanze postmoderne di flessibilizzazione dei principi garantistici, quale che sia la fonte – nazionale o sovranazionale – della loro provenienza). Si tratta certamente di una posizione teorica legittima, ancorché non esente da punte di rigidità sintomatiche di un dottrinarismo astratto.

c) Ai compiti della dottrina ha anche fatto riferimento Roberto Bin. Intervenendo nel ruolo di costituzionalista, egli ha contestato ai professori in generale di portare una parte non piccola di responsabilità per aver

omesso di denunciare con la dovuta energia il processo gravemente degenerativo subito nel corso degli anni dalle tecniche di legiferazione penale, con conseguente rinnegamento di principi basilari dello Stato di diritto moderno. Mentre, per quanto riguarda la prospettiva europeistica, abbiamo già accennato come Bin metta prudentemente in guardia da atteggiamenti di fideistica fiducia nei confronti del sistema multilivello.

6. Qualche notazione finale che può forse apparire superflua, o – peggio ancora – volutamente provocatoria. Ma, dopo aver più o meno diligentemente dato conto dei lavori del Convegno con l'inserimento qua e là di rilievi personali, mi sia consentito concludere prendendo le mosse da un'ipotesi fantasiosa. Cioè mi piace immaginare (con una punta di non certo malevola ironia che è, ad un tempo, 'autoironia' verso me stesso nella condizione di tormentato penalista di questo travagliato tempo presente) che un osservatore esterno si prenda la briga di leggere tutte le relazioni riprodotte negli atti, rimanendo infine alquanto sorpreso e non poco allarmato a causa delle preoccupanti diagnosi contenute in buona parte dei contributi scritti: scoprirebbe infatti che il «diritto terribile» – a detta degli stessi professori che impartiscono lezioni agli studenti di diritto – oggi rasenta il caos, privo com'è di un centro unificante, di un ordine chiaramente intellegibile, di punti di riferimento certi e stabili; e altresì apprenderebbe che sconvolgimenti ordinamentali, protagonismo dei giudici e conseguente incertezza applicativa suscitano, tra i cultori accademici della temibile materia dei delitti e delle pene, ora scoramento e disorientamento, ora caute aspettative di futuri scenari normativo-giudiziari potenzialmente aperti a esiti più virtuosi e rassicuranti.

In questo contesto oscillante tra pessimismo e ottimismo, resta il fatto che nessun giurista è in condizione di prevedere quali realmente saranno gli esiti finali, per cui ogni prognosi è comunque esposta a un certo coefficiente di azzardo. Anche perché, come studiosi, siamo ben lungi dall'aver nelle mani tutti i fili di una matassa così intricata, da aver indotto taluno addirittura ad arrischiare somiglianze tra l'esperienza giuridica attuale e il caotico diritto dell'*ancien régime*. Come a evocare la teoria vichiana dei corsi e ricorsi storici; o a prospettare anche implicitamente l'alternativa tra un Cesare Beccaria vistosamente tradito, e un Cesare Beccaria grande ideologo però poco disposto – in quanto tale – a fare i conti con la irriducibile discordanza tra penalità ideale e penalità reale (storicamente e politicamente condizionata).

Nonostante qualche possibile somiglianza, sappiamo bene che la suggestiva analogia con il diritto penale dei secoli bui non può essere dimostrata nei termini di una comparazione storica scientificamente attendibi-

le. Piuttosto, occorrerebbe forse con onestà intellettuale prendere atto che il diritto penale una vera stagione felice non l'ha mai vissuta; verosimilmente, perché sono le sue stesse caratteristiche e le sue funzioni a rendere impossibile questa evenienza. E' per questo che, fuori da interessate retoriche e da ingenui ideologismi, può risultare problematico nelle varie fasi storiche distinguere con nettezza, e una volta per tutte, tra progresso e regresso penalistico. Per lo più, luci e ombre coesistono, sia pure in proporzioni rispettive di volta in volta mutevoli.

Tornando alla situazione attuale, ipotizziamo a questo punto che l'immaginario osservatore esterno di cui sopra – simbolo di tanti cittadini a tutt'oggi psicologicamente bisognosi, nonostante tutto, di certezza giuridica – addebiti a noi professori di essere intellettualmente inetti e impotenti, comunque non all'altezza di accogliere le grandi sfide dell'epoca presente. Quali argomenti potremmo addurre a nostra discolpa, per salvarci la coscienza se non la reputazione scientifica? Forse, potremmo tentare di spiegare che l'aspirazione alla certezza del diritto è una pura illusione, un mito figlio di quell'ingenuo ottimismo illuministico che la storia successiva ha più volte smentito. Che ciò risulta evidente a maggior ragione nella liquida realtà contemporanea, soggetta a un continuo divenire in cui molto è affidato alla mutevole contingenza del momento e in cui, quindi, è difficile distinguere tra durevole e passeggero, sia in generale sia nella sfera del diritto vivente. Come riuscire, allora, a ricreare paradigmi di riferimento certi e stabili nel tempo? Si aggiunga che all'eccesso di contingenza si accompagna, non a caso, una tale frammentazione di concezioni, di teorie, di punti di vista da rendere vano ogni sforzo di ricomporre il molteplice in qualche nuova sintesi unitaria. Insomma, come penalisti siamo orfani, ormai, di grandi narrazioni o mitologie necessarie per inventare una sorta di nuovo (ed emendato) illuminismo penale all'altezza dei tempi.

Giustificazioni di questo tipo, ed altre di analogo tenore che potremmo pur sempre addurre, basterebbero a farci scagionare da ogni possibile addebito?



LA BUONA STAMPA

Questo volume è stato impresso
nel mese di settembre dell'anno 2016
per le Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a., Napoli
Stampato in Italia / Printed in Italy

Per informazioni ed acquisti

Edizioni Scientifiche Italiane - via Chiatamone, 7 - 80121 Napoli
Tel. 0817645443 - Fax 0817646477
Internet: www.edizioniesi.it

